L.R. 41/1990, art. 1, c. 2 L.R. 8/1999, art. 8 L.R. 56/1971, art. 12 L.R. 28/1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres.

Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso ed ambulante.

TITOLO I

Norme di esecuzione della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28 e della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e di adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, di cui al D.M. 14 gennaio 1972 e al D.M. 28 aprile 1976.

Capo I Registro degli esercenti il commercio

Articolo 1 (Definizioni)

Agli effetti del titolo I del presente decreto per «legge» si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per «L.R. n. 56 del 1971» la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56; per «L.R. n. 28 del 1977» la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28; per «registro» il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge; per «autorizzazione» sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773; per «preposto» la persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per «Camera di commercio» la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per «somministrazione di alimenti e bevande» il consumo sul posto di tali prodotti; per «stagione» un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per «tabelle merceologiche» o «tabelle» si intendono le tabelle merceologiche determinate con D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres.; per «specializzazioni merceologiche» le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti e bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui all'art. 36, primo comma del presente decreto.

Articolo 2 (Formazione e natura del registro)

Il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che deve istituirsi presso ciascuna Camera di commercio, può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione

è effettuata dal segretario generale della Camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.

Nel registro debbono essere indicati:

- a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'iscritto; se trattasi di società denominazione o ragione e sede sociale e, se la società è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) data dell'iscrizione nel registro;
- c) attività economica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione, distinta e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto;
- d) autorizzazioni comunali;
- e) licenze di pubblica sicurezza, ove prescritte;
- f) ubicazione del locale destinato all'esercizio del commercio, all'ingrosso o al minuto, o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.

Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività commerciale (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), il settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto), la tabella merceologica e, per i commercianti all'ingrosso e gli ambulanti di cui all'art. 3 della legge, le categorie merceologiche.

Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici.

Articolo 3 (Iscrizione al registro e sua efficacia)

La domanda di iscrizione al registro deve essere redatta in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

L'iscrizione può essere ottenuta soltanto presso la Camera di commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede legale.

I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana o meno, debbono chiedere l'iscrizione nel registro della Camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attività.

I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all'estero debbono presentare la domanda di iscrizione al registro attraverso i consolati italiani del rispettivo paese di residenza.

I soggetti con cittadinanza italiana residenti all'estero e quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della comunità economica europea ed in essi residenti,

hanno facoltà di presentare la domanda di iscrizione al registro direttamente alla Camera di commercio competente.

I soggetti non aventi cittadinanza italiana già autorizzati a soggiornare in Italia presentano la domanda di iscrizione direttamente alla Camera di commercio competente.

Qualora i soggetti di cui ai commi precedenti trasferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla Camera di commercio presso la quale sono iscritti, nonché, se il trasferimento avviene nell'ambito di altra provincia, alla Camera di commercio corrispondente. La comunicazione è data nei modi di cui al successivo art. 8.

Il Ministero degli affari esteri valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacità professionale rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito specifiche norme.

Le domande di iscrizione al registro debbono contenere l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'interessato e tutte le altre notizie richieste dal presente decreto.

Coloro che chiedono l'iscrizione al registro non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.

Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1 e 3 degli artt. 5 e 6, della legge ed all'art. 4, L.R. n. 56 del 1971 è dimostrato con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame e del corso professionale oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora l'esame sia stato sostenuto e il corso superato presso la stessa Camera di commercio alla quale si chiede l'iscrizione.

L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita abilita all'esercizio della sola attività corrispondente alla specializzazione merceologica per la quale è stata disposta e alle altre specializzazioni rientranti nel medesimo gruppo merceologico di cui ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art. 11 del presente decreto, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 16, primo comma.

L'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita ad esercitare l'attività in qualunque forma, sede ed esercizio.

Articolo 4 (Commercio all'ingrosso)

L'attività di commercio all'ingrosso, di cui all'art. 1, n. 1 della legge s'intende espletata quando la vendita ha luogo verso:

- i commercianti grossisti, per le merci oggetto della loro attività e per quelle necessarie al funzionamento dell'impresa;
- i commercianti dettaglianti, per le merci indicate nelle loro autorizzazioni amministrative e per quelle necessarie per il funzionamento dell'impresa;
- gli industriali, gli artigiani, gli esercenti pubblici esercizi e gli altri utilizzatori professionali, per le materie prime ed i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa;

- gli utilizzatori in grande che sono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

Articolo 5

(Esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e di quello al minuto per corrispondenza nello stesso punto di vendita)

Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita, sancito dall'art. 1, ultimo comma della legge, l'utilizzazione dello stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso in sede fissa e della vendita al minuto per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all'art. 36 della legge stessa.

Articolo 6 (Commissione per la tenuta del registro – Composizione)

La Commissione per la tenuta del registro è presieduta dal presidente della Camera di commercio o, per sua delega, da un membro della Giunta camerale.

Dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistono per una categoria più organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentatività, in rapporto al grado della medesima e tenendo anche conto dei risultati delle elezioni effettuate per la nomina dei delegati degli esercenti attività commerciali all'assemblea della cassa mutua provinciale.

Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti.

In caso di mancata designazione, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.

Il segretario della commissione è un funzionario camerale designato dal segretario generale della Camera di commercio.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal Presidente della Giunta regionale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Articolo 7 (Commissione per la tenuta del registro – Deliberazioni)

Le deliberazioni della commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei componenti della commissione stessa, e non dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

I voti degli astenuti sono computati ai fini del quorum.

Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta.

Articolo 8 (Annotazione nel registro del trasferimento di sede)

Qualora il soggetto iscritto al registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, sia alla Camera di commercio presso la quale è iscritto sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge ed all'art. 3, della L.R. n. 56 del 1971, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La Camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento.

L'interessato deve comunicare alla Camera di commercio per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia.

Il soggetto iscritto nel registro che trasferisce la propria residenza o la sede legale in altra provincia è tenuto alla sola comunicazione e non a fornire certificati di iscrizione al registro e, se ha preposti, all'elenco speciale.

Articolo 9 (Iscrizione delle cooperative di consumo)

Le cooperative di consumo e i loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, istituito con legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, che esercitano o intendono esercitare una o più delle attività previste dall'art. 1 della legge, sono iscritti nel registro d'ufficio, previa dimostrazione dell'avvenuto versamento del diritto di cui al successivo art. 29.

Articolo 10 (Iscrizione delle associazioni volontarie)

Le associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che esercitano o intendono esercitare l'attività prevista dall'art. 1 n. 3, della legge sono iscritte nel registro di cui al detto articolo, su loro semplice richiesta, senza essere assoggettate all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge ed all'art. 4 della L.R. n. 56 del 1971.

Gli enti di cui al comma precedente che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande debbono

presentare la richiesta per l'iscrizione nel registro entro il termine massimo di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni del successivo art. 22 si applicano anche agli enti di cui al presente articolo.

Articolo 11

(Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame)

L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività commerciale e su nozioni di carattere particolare attinenti alla specializzazione merceologica per la quale è richiesta l'iscrizione, in conformità all'allegato n. 2 al presente decreto.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente le tabelle merceologiche vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

- a) tabelle I, V, VI, VII;
- b) tabelle II, III, IV;
- c) tabella VIII;
- d) tabelle IX, X, XI;
- e) tabella XII;
- f) tabella XIII;
- g) tabella XIV.

Chi intende svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al settimo comma del successivo articolo 60, sostiene l'esame con riferimento ai prodotti o categorie di prodotti per cui chiede l'iscrizione. Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui al secondo comma del presente articolo nei quali siano compresi i prodotti cui si riferisce la domanda d'esame.

Coloro che intendono sostenere l'esame devono presentare domanda alla Camera di commercio, indicando per quale specializzazione merceologica intendono ottenere l'iscrizione.

L'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali siano previste le stesse materie d'esame.

L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, e in forma orale, mediante colloquio.

L'esame richiesto dall'articolo 5, ultimo comma, della legge, è necessario per la vendita, e non per la somministrazione, dei prodotti indicati nel successivo articolo 16.

Articolo 12

(Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame)

L'esame di idoneità all'esercizio del commercio all'ingrosso di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto con riferimento alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione al registro.

Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui all'art. 11 del presente decreto, escluso il gruppo c), nei quali siano comprese le categorie richieste.

La commissione d'esame è quella di cui al successivo articolo 13.

La domanda d'esame è presentata dall'interessato alla Camera di commercio con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

Articolo 13 (Commissione d'esame)

La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla Giunta camerale, è presieduta dal segretario generale o da un vice segretario generale della Camera di commercio, oppure dal direttore o altro funzionario degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è costituita dai seguenti membri:

- un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
- un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
- il medico provinciale o altro funzionario da lui designato;
- un rappresentante dell'intendenza di finanza;
- un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La Giunta camerale nomina, altresì, un esperto del commercio per ciascuno dei primi sei gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente articolo 11. Egli è chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza.

La commissione è integrata con il veterinario provinciale, o altro funzionario da lui designato, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al secondo comma del precedente articolo 11.

Per gli esami concernenti categorie di prodotti relativi alla tabella XIV la commissione è integrata, con sua deliberazione, da un esperto della materia relativa alle dette categorie merceologiche, salvo che per le carni di bassa macelleria per le quali si applicano le disposizioni sugli esami previste per i prodotti del gruppo b) di cui al precedente articolo 11.

Il segretario della commissione è un funzionario della Camera di commercio.

La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

La Giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

Con la stessa procedura di quelli effettivi possono essere nominati per la commissione d'esame anche membri supplenti.

La commissione d'esame dura in carica due anni. I suoi membri possono essere confermati.

Possono essere nominate più commissioni d'esame.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla Giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La Giunta camerale nomina un esperto della somministrazione per ciascuno dei tipi di esercizi di cui al successivo art. 36. Lo stesso è chiamato a far parte della commissione d'esame di cui al presente articolo, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 14

(Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale)

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto dell'art. 16, primo comma, del presente decreto, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui ai punti a), c), d), e), f), del precedente articolo 11.

La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII è valida ai fini dell'iscrizione nel registro per l'attività dei gruppi merceologici a), d), e), f) e per le materie merceologiche della tabella XIV, fatto salvo il disposto dell'articolo 16, primo comma, del presente decreto.

La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti un'attività stagionale è valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di avere operato per almeno due stagioni.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, è provato, se trattasi di attività commerciale esercitata in proprio, mediante certificazione della iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di commercio; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore, mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 6, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Nei casi in cui tale legge non trovi applicazione, la qualità di familiare coadiutore può essere provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro, in base, ove occorra, a indagini esperite dalla Camera di commercio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, è riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo campo di applicazione.

Articolo 15

(Applicazione dell'art. 5, n. 2, della legge a chi abbia ottenuto l'iscrizione mediante esami)

La pratica commerciale acquisita da chi abbia ottenuto l'iscrizione nel registro mediante l'esame di cui all'articolo 5 della legge è valida esclusivamente nei limiti di cui al precedente articolo 14, primo comma.

Articolo 16

(Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge)

I prodotti il cui commercio può essere esercitato solo da coloro che siano in possesso del requisito di cui al punto 1° dell'articolo 5 della legge sono le carni di tutte le specie animali, la pasticceria fresca ed i dolciumi freschi, i gelati e i prodotti di gastronomia.

La norma predetta non è applicabile ai prodotti surgelati, venduti in conformità alle norme che li riguardano.

Articolo 17

(Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame)

L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 6, n. 1, della legge è sostenuto davanti alla commissione prevista dal precedente art. 13.

Le materie d'esame sono indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto.

La domanda d'esame è presentata alla Camera di commercio.

Articolo 18

(Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: pratica commerciale)

La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti un'attività stagionale è valida soltanto nei limiti di cui al precedente articolo 14, terzo comma.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2 della legge è provato ai sensi del precedente articolo 14, quarto e quinto comma.

La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande non è valida per l'iscrizione nel registro relativa all'esercizio dell'attività di vendita di merci, e viceversa.

Articolo 19 (Corsi professionali)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 3 della legge e dell'art. 4, della L.R. n. 56 del 1971, il corso professionale deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del presente decreto.

Colui che abbia i requisiti previsti dall'articolo 5, primo comma, n. 3, della legge e dall'art. 4, della L.R. n. 56 del 1971 ha titolo ad ottenere l'iscrizione solo per l'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso o al minuto, corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale e di cui al precedente articolo 11, fatto salvo il disposto dell'art. 16, primo comma, del presente decreto.

Il superamento dei corsi professionali riguardanti l'attività di vendita non è valido ai fini dell'iscrizione nel registro per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e viceversa.

Articolo 20 (Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero)

Per i cittadini italiani che hanno svolto all'estero le attività disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, primo comma, n. 2, e 6, n. 2 della legge è attestato dalle autorità consolari italiane.

Se essi hanno seguito all'estero con esito positivo corsi professionali, la validità degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, n. 3 e 6, n. 3, della legge è accertata secondo le norme in vigore.

Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, primo comma, nn. 2 e 3, e 6, nn. 2 e 3 della legge è attestato in conformità alle norme in vigore. In base alle stesse norme è accertata la validità dei corsi professionali ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, n. 3 e 6, n. 3 della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero.

Per i cittadini degli altri Stati membri della comunità economica europea il possesso dei requisiti predetti è attestato dalle autorità ed organismi designati dai rispettivi Stati in conformità alle direttive comunitarie. La validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti in conformità alle direttive comunitarie.

Articolo 21 (Dipendente qualificato)

É dipendente qualificato, agli effetti dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione o, agli effetti dell'art. 6, n. 2, della legge, direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti o bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi.

Il requisito di dipendente qualificato è accertato in base ad idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto la sua attività, tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro.

La commissione per la tenuta del registro provvede ad accertare, ove occorra, la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.

Articolo 22 (Iscrizione delle società e delle associazioni volontarie)

Le persone giuridiche sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali.

Qualora sia richiesta l'iscrizione di una persona giuridica, con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.

Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non comportano la cancellazione della società dal medesimo, purché il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge.

Le modificazioni di cui al comma precedente vanno comunicate dalla società alla Camera di commercio, nel cui registro è iscritta entro trenta giorni dalla data dalla quale hanno effetto.

La trasformazione di una società commerciale in altra dei tipi riconosciuti dalle leggi vigenti non comporta la cancellazione della società dal registro.

La trasformazione di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Camera di commercio entro trenta giorni dalla data da cui ha effetto. In caso di omissione si applica la sanzione di cui all'articolo 63, primo comma.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti di enti si intendono anche le persone che l'ente, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza ai fini suddetti.

Art. 23

(Iscrizione di persone giuridicamente incapaci)

Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacità, e l'autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all'incapace.

A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di idonea persona, secondo le norme previste dalla legge e dai decreti di applicazione in materia di subingresso.

Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo che il ritardo non dipenda da causa a lui non imputabile.

Art. 24 (Cancellazione dal registro)

La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla Camera di commercio di residenza i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 7, n. 2, della legge, o che si trovino nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, eventualmente richiesti.

L'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente va disposto anche nei riguardi di chi, già iscritto a qualunque titolo nel registro, chieda l'iscrizione per altra attività o specializzazione merceologica.

La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.

La cancellazione del preposto può essere richiesta anche dal preponente.

Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.

La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale.

La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la Camera di commercio informa immediatamente i comuni e le autorità di pubblica sicurezza che abbiano rilasciato autorizzazioni amministrative, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto da essi cancellato avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.

Articolo 25 (Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge)

La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge deve essere formulata in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro.

Accanto al nome dell'iscritto è indicata anche la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico che ha provveduto all'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco speciale può essere ottenuta, oltre che per l'institore, per qualsiasi dipendente dell'impresa o dell'ente pubblico che ne abbia i requisiti.

L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale il soggetto che provvede all'iscrizione ha la sua residenza o sede legale.

Il preposto alla gestione, che sia il rappresentante legale della società cui il punto di vendita o l'esercizio pubblico appartengono, deve essere iscritto nell'elenco speciale ed avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 della legge.

Colui che sia iscritto nell'elenco speciale può essere preposto a qualsiasi punto di vendita o esercizio pubblico della medesima impresa o del medesimo Ente pubblico, in relazione all'attività commerciale per la quale l'iscrizione è stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo Ente pubblico non è soggetto ad alcuna formalità.

L'imprenditore commerciale può impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale. Il subentrante può continuare a servirsi dei preposti del dante causa, purché ne dia notizia alla Camera di commercio, che ne prende nota, entro un mese dalla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo.

L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge non è subordinata all'indicazione degli esercizi commerciali cui potranno essere preposte.

Non può essere iscritto nell'elenco speciale quale preposto ad un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio di oggetti preziosi chi non abbia anche i requisiti richiesti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La sussistenza di tali requisiti viene dichiarata dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del preposto.

Il rappresentante di cui all'art. 93, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere iscritto nell'elenco speciale.

Articolo 26

(Preposizione alla gestione di punti di vendita o di esercizi pubblici)

Nessuno può essere preposto alla gestione di più punti di vendita o esercizi pubblici.

Quando gli esercizi si trovino in un medesimo locale o complesso di locali ed appartengano ad una medesima impresa, questa ha facoltà di preporre alla gestione anche una sola persona, fatta salva l'applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l'iscrizione in rapporto ai tipi di attività, ai settori e alle specializzazioni merceologiche.

Articolo 27 (Preposizione alla gestione – Obbligatorietà)

Le attività di cui all'art. 1 della legge, quando non siano esercitate direttamente dal titolare dell'impresa, debbono essere esercitate da persone preposte ai sensi dell'art. 9 della legge.

Chi è iscritto nell'elenco speciale può anche essere preposto ad uno o più reparti di un medesimo esercizio.

Nei punti di vendita e negli esercizi pubblici già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge le attività di cui al primo comma possono essere continuate, purché la domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 28

(Preposizione alla gestione per le cooperative di consumo e le associazioni volontarie)

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 25, 26 e 27 si applicano anche alle cooperative di consumo e loro consorzi e alle associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto.

Articolo 29 (Diritti dovuti per l'iscrizione)

Il diritto fisso, al cui pagamento è subordinata l'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale, è corrisposto nella misura di lire 5.000 dagli enti di cui all'art. 9 del presente decreto e nella misura di lire 15.000 da tutti gli altri.

Colui che con la medesima domanda chiede l'iscrizione per più specializzazioni merceologiche è tenuto al pagamento di un solo diritto fisso. Tale disposizione si

applica soltanto nell'ambito di un medesimo tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione di alimenti e bevande).

Qualora venga richiesta l'iscrizione all'elenco speciale, anche se con unica domanda, per più persone, il diritto fisso è corrisposto per ciascuna persona.

Il diritto fisso è dovuto anche nei casi di nuova iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale.

Articolo 30 (Esenzione dall'iscrizione)

L'attività di vendita al pubblico o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata in alberghi o in complessi ricettivi complementari può essere svolta senza l'osservanza delle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi speciali relative all'attività ricettiva.

Articolo 31 (Enti pubblici)

Quando le attività previste dall'art. 1 della legge siano esercitate dagli enti pubblici in conformità alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente decreto sono applicabili soltanto per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 9 della legge, nell'elenco speciale annesso al registro dei preposti alla gestione di ciascun punto di vendita o di ciascun esercizio pubblico.

Capo II Piani di sviluppo e di adeguamento

Articolo 32

(Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali)

I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale conseguimento di una più ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l'opportunità di stabilire limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente.

I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell'opportunità di promuovere e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.

Nei piani debbono essere contenute norme e direttive per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture dell'apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nelle varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessità particolari delle zone di nuovo insediamento.

I piani non possono fissare, per il rilascio delle autorizzazioni, alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all'intero territorio comunale o a singole zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche.

Nella formazione dei piani e nel rilascio delle autorizzazioni alla vendita debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetto del territorio approvati dalle competenti autorità regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica.

I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedono particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale.

Il rilascio di autorizzazioni stagionali è possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani.

Articolo 33 (Adozione dei piani comunali)

Qualora le osservazioni presentate al Comune ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge non vengano esaminate dal consiglio comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte.

L'accoglimento delle osservazioni di cui all'art. 20, quarto comma, legge n. 426 non dà inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano.

Il termine stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge per ricorrere contro il piano decorre dalla data di approvazione da parte del Comitato provinciale di controllo della delibera consiliare di approvazione del piano.

Fino a che il consiglio comunale non abbia proceduto al rinnovo del piano scaduto continua ad applicarsi il piano precedente.

Qualora siano state presentate le osservazioni di cui all'articolo 20 della legge e su di esse il consiglio comunale abbia deliberato, è dalla data di tale deliberazione che il piano deve intendersi approvato dal Comune. In ogni altro caso la data di approvazione del piano è quella della delibera consiliare con la quale esso viene adottato.

Articolo 34

(Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo)

Al fine di consentire e promuovere a norma dell'articolo 12 della legge, secondo comma, un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformità alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo.

Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi alimentari di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche previste nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII e IX.

Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione è unico per tutti i generi di largo e generale consumo.

Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo conGiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non può essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.

Articolo 35 (Superficie minima dei locali di vendita)

Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

Nello stabilire la superficie minima dei locali adibiti alla vendita l'autorità competente effettua la determinazione di tale superficie per il settore merceologico alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avrà riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita.

Articolo 36

(Tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

Ai fini della formazione dei piani e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze di pubblica sicurezza, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in:

- a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria di dolciumi e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata conGiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Il piano o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale può prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per la somministrazione di bevande analcoliche e quelle rilasciate in base al disposto del comma precedente hanno validità fino a che i loro titolari non abbiano ottenuto le licenze per gli esercizi di cui alla lettera b) ai sensi dell'art. 7, terzo comma o della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Gli esercizi di cui al presente articolo hanno anche facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonché, limitatamente a quelli di cui al punto b) del presente articolo, i generi di gelateria e i dolciumi, esclusa la pasticceria. In ogni caso l'effettuazione dell'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.

É consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti agli esercizi di cui al primo e secondo comma, fatti salvi i divieti di legge.

In occasione della prima vidimazione annuale delle licenze di pubblica sicurezza dopo l'entrata in vigore del presente articolo l'autorità competente provvederà ad indicare la loro corrispondenza a ciascuno dei tipi di cui al primo e secondo comma, entro il termine di dodici mesi.

Sempre ai fini della formazione dei piani comunali di sviluppo dei pubblici esercizi e per il rilascio delle relative licenze, le superfici esterne dell'esercizio, private o pubbliche in concessione, occupate stagionalmente con tavoli e sedie, non sono tenute in considerazione in sede di calcolo della superficie di somministrazione.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dal D.P.G.R. 6/7/1989, n. 0354/Pres. (B.U.R. 28/7/1989, n. 81).

Articolo 37

(Localizzazione dei centri commerciali e degli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati)

Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli strumenti urbanistici predetti con generico riferimento limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna indicazione di aree o stabili determinati.

Articolo 38 (Rilevazione della consistenza della rete distributiva)

Ai fini dell'approvazione e della revisione dei piani comunali e ai fini d'istituto delle camere di commercio coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 1 della legge debbono fornire le notizie previste in apposite schede informative. La raccolta di tali notizie deve essere effettuata in modo diretto a cura, conGiuntamente, delle camere di

commercio e dei comuni interessati, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti dalla Regione.

Le notizie di cui al primo comma sono raccolte con riferimento, la prima volta, alla situazione esistente al 31 dicembre 1972 e, successivamente, con periodicità stabilite dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Articolo 39

(Commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge statale dall'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28: nomina)

Gli studiosi e gli esperti dei problemi della distribuzione previsti dall'art. 19 della legge sono nominati con provvedimento della stessa autorità che ha nominato la commissione.

Le commissioni hanno facoltà di sentire coloro che intendono aprire i centri commerciali al dettaglio e i punti di vendita di cui all'art. 27 della legge.

Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 15 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. Quando esistano per una categoria più organizzazioni e nessuna abbia un grado di rappresentatività di assoluta prevalenza, le designazioni sono ripartite tra di esse. Per la valutazione della rappresentanza si tiene anche conto dei risultati delle elezioni svolte per la nomina dei delegati degli esercenti attività commerciali all'assemblea della cassa mutua provinciale.

Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 17 della legge sono designati dalle organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

La procedura di rinnovo delle commissioni va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge senza che sia stata nominata la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge.

Il parere delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale del primo piano.

Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.

(Commissioni previste negli articoli 15, 16 e 17 della legge statale, dall'art. 7, della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28: funzionamento)

Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.⁽¹⁾

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

Il segretario delle commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge è un funzionario comunale nominato dal sindaco.

Le funzioni di segreteria della commissione prevista dall'art. 17 della legge statale e dall'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, coadiuvato da un altro funzionario con funzioni di supplente, nominato con le medesime formalità.

I membri delle commissioni di cui al presente articolo che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

(1) Comma sostituito da art 1, D.P.Reg. 5/12/2005, n. 0431/Pres. (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).

Articolo 41 (Spese di funzionamento delle commissioni)

Le spese di funzionamento delle commissioni camerali per la tenuta del registro degli esercenti sono a carico delle camere di commercio; le spese di funzionamento delle commissioni comunali sono a carico dei comuni.

Articolo 42 (Revisione del piano comunale)

Qualora in situazioni particolari si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano può essere sottoposto a variazioni anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l'approvazione. Può essere altresì motivo di revisione del piano, lo sviluppo delle iniziative previste dall'art. 34 della legge, superiori a 400 mq., che abbiano incidenza rilevante sul volume dei consumi dei comuni. La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facoltà di variazione.

Articolo 43 (Piani dei comuni disastrati)

Ai comuni disastrati, delimitati con il decreto di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, si applicano le norme all'uopo previste per l'avvio dell'opera di risanamento e di costruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche.

Articolo 44 (Piani comprensoriali)

I piani comprensoriali, previsti dalla legge regionale n. 28 del 1977 e redatti nel rispetto delle indicazioni generali di programmazione economica, degli obiettivi di settore e degli standards urbanistici formulati dal Piano urbanistico regionale, vanno articolati in tre sezioni che concernono specificatamente la pianificazione del commercio fisso, quella dei pubblici esercizi e quella dell'ambulantato.

Capo III Autorizzazione amministrativa e forme speciali di vendita

Articolo 45 (Autorizzazione amministrativa)

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita al minuto deve essere formulata in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'autorizzato è iscritto. La medesima comunicazione va data, entro lo stesso termine, dall'autorità di pubblica sicurezza che abbia rilasciato un'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Entro trenta giorni dalla data di apertura dell'esercizio, l'interessato comunica alla camera di commercio l'ubicazione del locale destinato all'esercizio del commercio, all'ingrosso o al minuto, o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La variazione dell'ubicazione di tale locale va comunicata dall'interessato alla camera di commercio entro trenta giorni dalla sua effettuazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge, il richiedente l'autorizzazione deve fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, in relazione alle caratteristiche dell'esercizio e, per i centri urbani, alle caratteristiche della zona.

Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall'autorità competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Per autorizzazione «stagionale» si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attività commerciale per una «stagione», la cui ampiezza è stabilita dal provvedimento autorizzatorio. Il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dai piani comunali, né a quelle di cui all'art. 9 della legge. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico e in quello per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il titolare deve dare notizia al Comune e, per i pubblici esercizi anche all'autorità di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.

Articolo 46 (Procedura di rilascio dell'autorizzazione)

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono contenere l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'interessato e le altre notizie richieste dal presente decreto.

Coloro che chiedono il rilascio dell'autorizzazione non sono tenuti a presentare certificati di residenza o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.

La prova che il richiedente l'autorizzazione è iscritto nel registro è data nei modi di cui all'allegato n. 1 al presente decreto. Gli interessati non sono tenuti a fornire certificati di iscrizione al registro o all'elenco speciale.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 24 della legge e della licenza di cui all'art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della legge e dall'art. 49 del presente decreto. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Chiunque chieda un'autorizzazione prevista dalla legge o la licenza prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 deve indicare anche la superficie di vendita o di somministrazione.

Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione al pubblico, deve essere indicata la superficie di vendita o di somministrazione autorizzata.

Ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge e della licenza di cui all'art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, va redatto sul

modulo di cui agli allegati n. 3 e n. 4 al presente decreto ed inviato in copia alla camera di commercio competente.

Articolo 47 (*Trasferimento degli esercizi di vendita*)

Qualora il piano comunale ripartisca il territorio del Comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola sua comunicazione al Comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il temporaneo trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.

Qualora il piano comunale o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale non suddivida il territorio del Comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al primo comma. L'inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione di cui al successivo articolo 63 primo comma.

Articolo 48 (Ampliamento degli esercizi di vendita)

Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al Comune entro sessanta giorni.

Articolo 49 (Priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge, per rilascio di un'autorizzazione all'attuazione di forme associative si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un Ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 29 stesso.

Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero Comune vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale, domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di ampliamento debbono essere esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, secondo il disposto dell'art. 29, secondo comma, della legge.

Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero Comune esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale e quelle di autorizzazione all'ampliamento dei locali, relative alla stessa zona o, se del caso, all'intero territorio comunale, e aventi la stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:

- a) per prima la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un Ente giuridico come quello di cui al primo comma;
- b) per seconda la domanda di solo trasferimento presentata da un Ente giuridico come quello di cui al primo comma;
- c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un Ente giuridico come quello di cui al primo comma;
- d) per quarta la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente;
- e) per quinta la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente;
- f) per sesta la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.

Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano più domande, si segue per il loro esame lo stesso criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.

Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda.

Le norme dell'art. 29, secondo e terzo comma, della legge e quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 50

(Vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui alla legge n. 426 e della licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, i comuni possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa previste.

La vidimazione è effettuata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce, con l'apposizione di un visto sull'atto originario, o su copia di esso autenticata ai sensi di legge.

La vidimazione dell'autorizzazione alla vendita stagionale è effettuata prima della ripresa dell'attività commerciale, con le stesse modalità di cui al precedente secondo comma.

Nei casi di inosservanza dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita di cui ai precedenti commi non è soggetta al pagamento di alcuna tassa.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita, comprese quelle per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, e la rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonché, quando l'attività commerciale si svolge in sede fissa, all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di vidimazione o di rinnovazione.

Articolo 51 (Revoca dell'autorizzazione amministrativa)

Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale il Comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza dà notizia alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto della revoca dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In caso di comprovata necessità il sindaco proroga il termine per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di cui all'art. 31, lettera b), della legge.

Articolo 52 (Grandi strutture di vendita)

Colui che intende creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo il criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.

Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto conGiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.

Articolo 53 (Nullaosta regionale)

La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge ed all'art. 10 della legge regionale n. 56 del 1971 è necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio unitamente a tali domande.

Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 56 del 1971, il sindaco trasmette all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri

quadrati, esclusi magazzini e depositi, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge e purché siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, di cui all'art. 24 della legge, ultimo comma.

Gli interessati inviano per conoscenza all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli artt. 26 e 27 della legge.

La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dalla Giunta regionale al sindaco entro quindici giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge.

Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la Giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge.

Quando la Giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo, sempre che sussistano le condizioni di legge e siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, indicati nell'ultimo comma dell'art. 24 della legge.

Il consenso della Regione richiesto dagli artt. 26 e 27 della legge e dall'art. 10 della legge regionale n. 56 del 1971 per l'impianto delle grandi strutture di vendita è necessario non soltanto quando la superficie di vendita raggiunga i limiti di cui agli articoli stessi fin dal momento della prima attivazione dell'esercizio, ma anche quando tali limiti siano raggiunti per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente.

Articolo 54

(Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione)

Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 55 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempre che sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine

previsto all'art. 31, lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non le ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Ai fini dell'applicazione delle norme del subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al terzo, quarto e sesto comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività commerciale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

Nei casi in cui a norma del precedente art. 48 l'attività di vendita sia esercitata su una superficie minore di quella minima prescritta, il nuovo titolare è obbligato ad adeguarsi alle norme relative alle superfici minime, se non sia il gestore pro tempore o il coniuge o il discendente in linea diretta entro il terzo grado del precedente titolare.

L'obbligo di cui al comma precedente non si osserva ove l'ampliamento sia tecnicamente impossibile. Il nuovo titolare è comunque tenuto ad effettuare l'ampliamento - se tecnicamente possibile e nella misura massima consentita - anche nei casi in cui questo non consenta di raggiungere la superficie minima predetta.

Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Articolo 55

(Subingresso di esercenti attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione)

Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita, al minuto o all'ingrosso, sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché sia già iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso.

Nel caso in cui al comma precedente il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa soltanto se richieda l'iscrizione nel registro entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo e l'ottenga entro un anno da tale data.

Il termine di un anno di cui al comma precedente è prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.

Articolo 56

(Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti e bevande)

Per trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto la licenza di pubblica sicurezza. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 31, lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Le disposizioni contenute nell'art. 54, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, del presente decreto si applicano anche per il subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, intendendosi sostituiti al sindaco il questore e all'autorizzazione comunale alla vendita la licenza di pubblica sicurezza.

Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici.

Articolo 57 (Spacci interni)

La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dal medesimo articolo ed è consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli per la casa, per l'igiene della persona e per la pulizia della casa. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, i cui titolari hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione comunale per continuare la vendita degli stessi prodotti.

L'autorizzazione comunale è rilasciata al titolare dello spaccio interno alla sola condizione che provi l'iscrizione della persona preposta alla vendita nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.

I titolari degli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge debbono richiedere l'iscrizione dei preposti e l'autorizzazione comunale entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a pena di cessazione dell'esercizio dell'attività di vendita.

La somministrazione di alimenti e bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie.

Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui all'art. 34 della legge il rilascio dell'autorizzazione comunale non è subordinato all'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal primo comma del presente articolo, né alle norme e direttive previste dai piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, purché la vendita sia effettuata esclusivamente in favore dei soci.

Gli enti di cui al comma precedente già operanti alla data di entrata in vigore della legge devono richiedere l'autorizzazione comunale entro un anno dalla data predetta, a pena di cessazione dell'esercizio dell'attività di vendita.

Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non è soggetto alle norme della legge e del presente decreto.

L'autorizzazione comunale rilasciata per la distribuzione di prodotti attraverso gli spacci interni e le cooperative di consumo di cui all'art. 34 della legge deve esser comunicata dal Comune alla Camera di commercio competente entro trenta giorni dalla data di rilascio.

Articolo 58

(Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici)

L'autorizzazione comunale per l'installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano già l'attività di vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici debbono richiedere entro un anno dalla data predetta, l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione comunale prevista dall'art. 35 della legge stessa, a pena di cessazione dell'attività di vendita, e hanno diritto ad ottenerle. In luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 35 della legge va richiesta quella prevista dall'art. 24 della legge stessa, quando si tratti del caso contemplato dal quinto comma del presente articolo.

L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nella sua tabella

merceologica è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso Comune è rilasciata, su domanda dell'interessato, un'unica autorizzazione.

Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetta alle norme di cui agli artt. 24 e 25 della legge.

L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro, al possesso da parte sua della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. La licenza di pubblica sicurezza è rilasciata alle sole condizioni previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento.

L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle stesse norme contenute nel terzo comma del presente articolo.

Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed è soggetta alle stesse norme.

L'installazione negli spacci previsti dall'art. 34, primo comma, della legge e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, salva l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezza.

Alla vendita e alla somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici non si applicano gli articoli 25, 26 e 27 del presente decreto.

Articolo 59 (Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale)

Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale.

Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo.

L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge è quella della sede legale dell'impresa.

L'autorità di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.

Articolo 60 (Tabelle merceologiche)

Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.

Le norme sulle tabelle merceologiche cui deve riferirsi l'autorizzazione comunale alla vendita sono indicate nel D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. e nel presente articolo.

Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.

In deroga alle disposizioni del primo comma, la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purché siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.

L'autorizzazione comunale per la tabella VII è valida per la vendita, oltre che dei prodotti in essa espressamente indicati, del pane, delle paste alimentari, degli sfarinati e dei prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati.

Gli esercenti delle imprese previste nell'art. 45 della legge, numeri 2, 3 e 7, possono ottenere, con l'osservanza delle norme della legge stessa e del presente decreto, autorizzazioni comunali anche per la vendita limitata a particolari prodotti o categorie di

prodotti, in deroga al primo comma dell'art. 3 del D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres., tenuto conto della natura degli esercizi e degli usi generali o locali e delle esigenze del pubblico. Le farmacie potranno, in particolare, ottenere autorizzazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge, per la vendita dei prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati e dei prodotti destinati all'igiene della persona.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468 e della corrispondente licenza rilasciata dall'amministrazione regionale, hanno titolo ad ottenere l'autorizzazione comunale valida per la tabella VIII, anche se l'esercizio abbia una superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.

Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.

Le autorizzazioni relative alla tabella XIV sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anziché le categorie cui essi appartengono.

I dolciumi freschi sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per la pasticceria fresca dalla legge e dalle sue norme di applicazione.

Gli olii e i grassi alimentari che possono essere venduti in base alla tabella VI di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. sono solamente quelli di origine vegetale e i prodotti alimentari conservati che possono essere venduti in base alla detta tabella sono esclusivamente quelli che siano preconfezionati.

La denominazione della tabella IX di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. è sostituita dalla seguente: «Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria (sono esclusi gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima)».

La denominazione della tabella X di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. è sostituita dalla seguente: «Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa».

Gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima di qualunque tipo e pregio sono esclusi dalla tabella X ed inclusi nella tabella XIV di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres.

Le disposizioni di cui al tredicesimo e al sedicesimo comma del presente articolo non si applicano a coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso delle tabelle VI e X o abbiano già maturato il diritto di ottenerle in base all'art. 7, primo comma, D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres.

É abrogato il terzo comma dell'art. 7, D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. L'iscrizione nel registro per tabelle determinate ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge è disciplinata secondo le norme relative alle tabelle del D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. che comprendano le stesse categorie di prodotti.

Articolo 61 (Modifiche dei comuni alle tabelle merceologiche)

Le proposte di parziali modifiche delle tabelle merceologiche ai sensi dell'art. 37 della legge, terzo comma, sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.

Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma precedente, la Giunta regionale chiede il parere della Camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto nel secondo comma dell'art. 37 della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Può autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.

In presenza delle condizioni previste nel comma precedente possono essere consentite, con la procedura di cui ai precedenti commi, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I.

Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I non hanno facoltà di vendere latte fresco.

Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per salumeria, gli esercizi autorizzati in base alla tabella II non hanno facoltà di vendere salumi non preconfezionati.

Capo IV Disposizioni finali e sanzioni

Articolo 62 (*Pubblicità dei prezzi*)

Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente la indicazione del prezzo.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al primo comma, purché per l'adempimento dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini dell'impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico.

La norma di cui al primo comma non si applica ai giornali e alle riviste.

Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al primo comma del presente articolo va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

Nell'esercizio del commercio ambulante al minuto di cui all'art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398, l'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo va osservato soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione dell'acquirente .

Articolo 63 (Sanzioni amministrative)

Resta valido in quanto applicabile il disposto dell'articolo 56 del D.M. 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, con le integrazioni riportate nei successivi commi.

La violazione delle norme contenute nell'art. 3, secondo comma e nell'art. 45, ottavo comma, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 56, primo comma del D.M. 14 gennaio 1972.

Con la stessa sanzione di cui al comma precedente è punito l'esercente un'attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche che non tenga esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione eventualmente prescritta. Con la medesima sanzione è punito anche l'esercente l'attività di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio che non indichi sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte. La sanzione di cui al presente comma si applica a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

I limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56, primo comma del D.M. 14 gennaio 1972 e i limiti minimi previsti dal secondo e dal quinto comma dello stesso articolo sono quadruplicati.

Chiunque venda prodotti non compresi nella tabella o nella categoria merceologica per la quale è abilitato dal registro e, se del caso, ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita è punito con le sanzioni di cui all'art. 39, primo e secondo comma, della legge.

Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 56, quinto comma del D.M. 14 gennaio 1972. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dalle norme del presente decreto.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 56 del D.M. 14 gennaio 1972 e dal presente decreto sono irrogate dai sindaci dei comuni del Friuli-Venezia

Giulia e i proventi sono introitati dai comuni stessi, con la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 28 del 1977.

Articolo 64 (*Sfera di applicazione della legge*)

Ai fini dell'art. 45, numero 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16, decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Ai fini dell'art. 45, numero 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari, normalmente posti in vendita, nelle farmacie, secondo gli usi.

Per vendita in forma ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, vietata dall'art. 87, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi esclusivamente la vendita o la somministrazione su aree pubbliche di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

L'autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, in sede fissa dei soli alimenti surgelati, di cui agli artt. 2 e 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, è rilasciata dal sindaco alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato art. 3 e dell'iscrizione dell'interessato nel registro.

Fatto salvo il disposto del comma precedente, il commercio degli alimenti surgelati è disciplinato dalle norme della legge.

L'iscrizione al registro e il rilascio dell'autorizzazione comunale per la vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e di cui all'art. 6, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, sono disposti alle sole condizioni previste dalla legge e dalle norme di applicazione.

Qualora il titolare dell'attività commerciale suddetta non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attività commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita ai sensi dell'art. 9 della legge. Chi viola tale disposizione è punito con la cancellazione dal registro e la revoca dell'autorizzazione alla vendita.

Gli industriali e gli artigiani di cui all'art. 2 della legge che intendono vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l'attività commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi.

Le disposizioni della legge non si applicano:

- 1) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;
- 2) ai produttori agricoli, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per coltura o allevamento;

- 3) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e il pesce proveniente dall'esercizio della loro attività;
- 4) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;
- 5) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- alla vendita di olii minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'art. 1, R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nei casi in cui è soggetta, in conformità delle norme che disciplinano il settore, a concessione o autorizzazione prefettizia o ministeriale, esclusa però l'ipotesi della vendita al minuto in sede fissa dei gas di petrolio liquefatti in bombole ai sensi dell'art. 9, terzo comma della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
- 7) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni espositive, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

TITOLO II

Norme di esecuzione della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28 e di adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1977

Articolo 65 (Definizioni)

Agli effetti del titolo II del presente decreto per «legge» si intende la legge 19 maggio 1976, n. 398; per «legge n. 426» la legge 11 giugno 1971, n. 426; per «L.R. n. 28 del 1977» la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28; per «registro» il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 426; per «sezione speciale» la speciale sezione del registro di cui all'art. 3, legge n. 426 e all'articolo 2 della legge; per «autorizzazione» l'autorizzazione prevista dalla legge; per «Comune di residenza» il Comune nei cui registri anagrafici il soggetto è iscritto; per «registro delle ditte» il registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Articolo 66 (Iscrizione nella sezione speciale)

I modi e gli effetti dell'iscrizione nella sezione speciale sono disciplinati dalle norme sull'iscrizione al registro previste dalla legge n. 426 e dal relativo regolamento di esecuzione.

Coloro che sono iscritti nella sezione speciale hanno diritto ad ottenere, su loro semplice richiesta, l'iscrizione nel registro per l'esercizio della corrispondente attività di vendita al minuto in forme diverse da quella ambulante, per gli stessi prodotti, previo pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10, legge n. 426.

Articolo 67 (Pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10, legge 426)

Il diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione nella sezione speciale degli ambulanti è versato nella misura di L. 15.000.

Articolo 68 (Autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ad una persona fisica e nei limiti della qualificazione professionale dell'interessato, quale risulta dall'iscrizione nella sezione speciale.

Il titolare di un'autorizzazione per il commercio di alimenti e bevande può anche somministrarli.

Il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di esercitare l'attività autorizzata in entrambi i modi indicati nell'art. 1 della legge. In ogni caso deve esercitare l'attività direttamente fatto salvo il disposto dell'art. 4, terzo comma, della legge.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Si applica l'art. 33 della legge n. 426 relativo al silenzio rifiuto.

Articolo 69 (Contenuto merceologico dell'autorizzazione)

Le categorie merceologiche in relazione alle quali l'autorizzazione è rilasciata sono individuate dalle tabelle merceologiche (esclusa la tabella VIII) di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres., come modificato dal titolo I del presente decreto.

Si applicano le norme contenute nel D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. (esclusi gli articoli 1, 2 e 7), nonché quelle previste dall'art. 37, secondo comma, legge n. 426, dall'art. 60 (esclusi il settimo, l'ottavo e gli ultimi due commi) del presente decreto.

Non si applicano l'art. 37, terzo comma, legge n. 426 e l'art. 61 del presente decreto.

Restano salvi il divieto di esercitare il commercio ambulante di determinati prodotti posto da norme di carattere igienico-sanitario o da norme di pubblica sicurezza e l'obbligo di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie relative al commercio ambulante di particolari prodotti.

Articolo 70 (Ambito territoriale di validità dell'autorizzazione)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge per province limitrofe, che sono scelte dall'interessato, si intendono quelle confinanti con la provincia di residenza e le altre con esse confinanti.

Il trasferimento di residenza dell'ambulante nell'ambito delle province per le quali l'autorizzazione è valida non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione da parte del Comune nel quale l'ambulante si trasferisce.

L'ambulante che trasferisca la propria residenza fuori delle province per le quali l'autorizzazione è valida non può esercitare la propria attività se non in base ad una nuova autorizzazione, che potrà essergli rilasciata soltanto se sussistano le condizioni previste dall'art. 7 della legge.

Articolo 71 (Estensione dell'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione)

Il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge può riferirsi soltanto alla gamma merceologica già autorizzata ed ha il solo effetto di estendere l'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge.

Tale provvedimento, una volta ottenuto, fa parte integrante dell'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge e va comunicato al sindaco del Comune di residenza dell'interessato, affinché sia effettuata l'annotazione prescritta dall'art. 6, terzo comma, della legge.

Articolo 72 (Subingresso)

Il trasferimento dell'autorizzazione è consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà.

Il trasferimento dell'autorizzazione per causa di morte è consentito solo a favore dei soggetti di cui all'art. 4, secondo comma, della legge.

Nei casi di trasferimento dell'autorizzazione per cessione dell'azienda in proprietà, per atto tra vivi, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, secondo comma, della legge il cedente non può ottenere dai comuni per i quali l'autorizzazione trasferita è valida un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività commerciale. La durata di tale limitazione non può superare il periodo di cui all'art. 2557 del codice civile.

Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo che il sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28. Qualora il Comune, entro un anno dalla data del provvedimento di revoca, conceda posteggi nella stessa area pubblica o nello stesso mercato, il subentrante ha diritto di priorità nell'ottenimento della concessione dei posteggi. (1)

I nominativi degli ambulanti che hanno trasferito l'autorizzazione nei casi di cui al comma precedente sono comunicati dal sindaco che l'ha rilasciata al Comune, per il quale l'autorizzazione stessa è valida, in cui essi trasferiscano la propria residenza.

Il subingresso previsto dal presente articolo è disciplinato anche dalle disposizioni sul trasferimento in proprietà di un esercizio di vendita di cui all'art. 54, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma del presente decreto.

(1) Comma aggiunto dal punto 1), lettera a), D.P.G.R. 29/6/1988, n. 0272/Pres. (B.U.R. 23/7/1988, n. 95).

Articolo 73

(Vidimazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

Oggetto del provvedimento di vidimazione o sospensione o revoca è l'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge e i suoi effetti si estendono all'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge.

La vidimazione annuale prescritta dall'art. 4, primo comma, della legge, da richiedersi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è la condizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione per l'anno successivo.

La vidimazione si effettua con l'apposizione di un visto da parte del sindaco del Comune di residenza del titolare dell'autorizzazione, o di un suo delegato, sull'atto originario, previa indicazione da parte dell'interessato del numero e della data di iscrizione nel registro delle ditte, nonché, agli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge, del modo, se a posto fisso o in forma itinerante, in cui il commercio ambulante è stato prevalentemente esercitato nel periodo decorrente dalla data dell'ultima vidimazione.

L'autorizzazione non vistata entro il 31 dicembre può essere utilizzata solo fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

La sospensione dell'autorizzazione comporta il ritiro della medesima per il periodo di tempo stabilito.

L'autorizzazione è revocata anche nel caso che il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o venga cancellato dal registro. La data di inizio dell'attività è provata mediante la dichiarazione che l'interessato deve fare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'obbligo di sentire la commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 28 del 1977 per la revoca dell'autorizzazione sussiste solamente nell'ipotesi prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge.

Articolo 74 (*Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione*)

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere redatte conformemente all'allegato 5 al presente decreto.

Coloro che chiedono l'autorizzazione non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alle domande o a fornire certificati di iscrizione alla sezione speciale.

Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nella sezione speciale indicando la Camera di commercio, la data e il numero di iscrizione, nonché le tabelle merceologiche per le quali l'iscrizione è stata ottenuta.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Esso risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui all'allegato 6 al presente decreto ed inviato in copia alla Camera di commercio competente.

Articolo 75 (*Rappresentanza*)

Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge l'ambulante deve comunicare al sindaco del Comune che gli ha rilasciato l'autorizzazione la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, le generalità e l'indirizzo del rappresentante, nonché gli estremi dell'iscrizione di quest'ultimo nella sezione speciale, qualora ricorra il caso di cui al quarto comma del medesimo art. 4.

La comunicazione di cui al comma precedente, va effettuata con lettera raccomandata. Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, unitamente all'autorizzazione del rappresentato.

Il sindaco valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Essa è da considerarsi esistente se il sindaco non comunica all'interessato di ritenerla esclusa entro trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma precedente.

Qualora il periodo di rappresentanza superi i 3 mesi, il sindaco dovrà sottoporre la relativa richiesta di rappresentanza all'esame della commissione di cui all'art 7 della L.R. n. 28 del 1977.

Il Comune di cui al primo comma del presente articolo redige un elenco degli ambulanti che fanno ricorso al rappresentante ed annota la corrispondente durata del periodo di rappresentanza.

L'art. 4, quarto comma, della legge si applica anche quando il periodo di rappresentanza supera i novanta giorni complessivi nel corso di due anni consecutivi.

Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione Non va iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 9, legge n. 426.

L'ambulante che non invia la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante prima di averla inviata o che ricorre al rappresentante senza che ne sussista la comprovata necessità viola l'art. 4, terzo comma, della legge. Viola ugualmente tale articolo il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente un'attività di commercio ambulante durante il periodo in cui ricorre al rappresentante.

L'ambulante che nel caso di cui all'art. 4, quarto comma della legge si faccia rappresentare da un soggetto non iscritto nella sezione speciale viola la norma di cui allo stesso articolo 4, quarto comma.

Articolo 76 (Pratica commerciale)

La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti l'attività disciplinata dalla legge è valida, ai fini dell'iscrizione nel registro, esclusivamente per l'esercizio di un'attività di vendita, al minuto o all'ingrosso, nei limiti di cui all'art. 3, penultimo comma del presente decreto.

Articolo 77

(Norme e direttive sul commercio ambulante di cui agli articoli 7 e 8 della legge ed all'articolo 8, L.R. n. 28 del 1977)

L'integrazione del piano di cui alla legge n. 426 con norme e direttive sul commercio ambulante, disposta dall'art. 7, primo comma, della legge, è approvata secondo le norme previste dall'art. 20, legge n. 426 e dall'art. 33, primo, secondo, terzo e quinto comma del presente decreto. Si applicano anche gli articoli 22 e 23 della legge n. 426.

Nell'elaborazione delle norme e direttive sul commercio ambulante di cui all'art. 7, primo comma, della legge e nel rilascio dell'autorizzazione debbono essere osservati anche i criteri previsti all'art. 32, quinto comma, del presente decreto.

L'esercizio del commercio ambulante di cui all'articolo 1, lettera b) della legge può essere oggetto di limitazioni esclusivamente per motivi di polizia annonaria o di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario. In ogni Comune debbono essere stabilite le zone in cui l'esercizio di tale commercio è vietato per i detti motivi. (1)

Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.⁽¹⁾

Le direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, di competenza della Regione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28 del 1977, sono emanate entro il mese di dicembre di ciascun anno con validità per l'anno successivo.

⁽¹⁾ Comma sostituito dal punto 1), lettera b), D.P.G.R. 29 giugno 1988, n. 0272/Pres. (B.U.R. 23/7/1988, n. 95).

Articolo 78 (Posteggi)

La concessione del posteggio necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale «a poto fisso» di cui all'articolo 1, lettera a), della legge non può avere durata superiore a tre anni e può essere rinnovata.

Il posteggio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione o dal rappresentante di cui all'art. 4 della legge.

Qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, la concessione viene revocata.

Non può essere concesso più di un posteggio per operatore. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

La concessione del posteggio necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale con «posto assegnato a turno» di cui all'art. 1, lettera a), della legge è valida soltanto per periodi di tempo determinati dal Comune. Si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del presente articolo.

Una parte delle superfici, comprese quelle coperte, di cui all'art. 1, lettera a) della legge deve essere di preferenza assegnata agli agricoltori che esercitano attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 79 (Dati statistici)

Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge comunica le notizie previste dall'art. 8, ultimo comma, della legge alle regioni cui appartengono le province indicate nell'autorizzazione stessa.

Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge comunica le notizie previste dall'art. 8, ultimo comma, della legge alla propria Regione e a quella cui appartiene il Comune di residenza dell'autorizzato.

Articolo 80 (Sfera di applicazione della legge)

La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio ambulante dei loro prodotti.

Gli agricoltori cui si riferisce l'art. 10, primo comma, della legge non sono soltanto i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni e gli enfiteuti, ma anche le persone delle rispettive famiglie che

facciano parte dell'azienda e non versino con questa in un rapporto di lavoro subordinato.

La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dell'interessato che attesti anche l'ampiezza della superficie destinata all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, primo comma, della legge per «impianti fissati permanentemente al suolo» si intendono le strutture o le attrezzature di qualsiasi tipo, comunque denominate e ovunque installate, che siano tali da non poter essere rimosse senza essere abbattute.

La legge non si applica:

- a) alle persone che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti l'attività commerciale in sede stabile, delle merci vendute;
- b) ai rappresentanti ed ai piazzisti che vendono a soggetti diversi dai consumatori, per conto delle ditte da essi rappresentate, merci da essi trasportate;
- a coloro che esercitano la vendita a domicilio del consumatore ai sensi dell'art.
 36, legge n. 426, purché non la esercitano direttamente, ma ricorrano agli incaricati di cui all'articolo stesso;
- d) ai pescatori ed ai cacciatori che vendano in forma ambulante la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
- e) ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge fossero già in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, fatto salvo il disposto dell'art. 10, secondo comma, della legge.

Articolo 81 (*Norme transitorie*)

I soggetti iscritti nella sezione speciale alla data di entrata in vigore della legge hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione sia modificata d'ufficio con l'indicazione delle tabelle di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. (esclusa l'ottava) nelle quali siano comprese le categorie di prodotti oggetto dell'iscrizione originaria. Non è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426 e al precedente art. 67.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres. (esclusa l'ottava) nelle quali siano comprese le categorie di prodotti oggetto della licenza stessa, purché presentino la domanda di cui all'art. 12 della legge nei modi e nei termini stabiliti. Le tabelle da indicare nell'autorizzazione debbono corrispondere a quelle risultanti dalla sezione speciale. Le province da indicare nell'autorizzazione, e per le quali essa è valida, sono esclusivamente quelle risultanti dalla vecchia licenza ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Per il rilascio dell'autorizzazione non è dovuta la tassa di concessione governativa.

Le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano legittimamente l'attività di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e all'art. 1, terzo comma, della legge possono continuare a svolgerla ed hanno diritto ad

ottenere la corrispondente autorizzazione, purché nei modi e nei termini stabiliti presentino la domanda prevista dall'art. 12 della legge al sindaco del Comune in cui risiedono. Per il rilascio dell'autorizzazione non è dovuta la tassa di concessione governativa. Le installazioni mobili possedute alla data di entrata in vigore della legge eccedenti il numero previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa possono essere utilizzate esclusivamente per non più di un biennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è provato con l'indicazione nella domanda degli estremi dell'iscrizione nel registro istituito dalla legge n. 426 e nel registro delle ditte, nonché con l'indicazione del tipo e numero delle installazioni mobili impiegate e delle località in cui si operava alla data di entrata in vigore della legge. Il sindaco può comunque esperire indagini per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività.

I soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano legittimamente l'attività di cui all'art. 9, decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e all'art. 1, terzo comma, della legge possono continuare a svolgere, con l'osservanza delle norme di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, esclusivamente per non più di un biennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'autorizzazione ad essi rilasciata è valida solo per tale biennio. Trascorso il detto biennio, coloro dei dipendenti che hanno titolo ad essere iscritti nella sezione speciale per l'esercizio della medesima attività, hanno diritto, ottenuta l'iscrizione, ad avere la corrispondente autorizzazione dal Comune nel quale risiedono. Essi sono tenuti al pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426 e della tassa di concessione governativa.

La Camera di commercio annota nella sezione speciale i soggetti di cui al terzo comma del presente articolo ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione. Non è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426 e al precedente art. 67.

I soggetti nei cui confronti alla data di entrata in vigore della legge fosse già stato emesso dall'apposita commissione comunale parere favorevole al rilascio della licenza di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, purché presentino nei modi e nei termini stabiliti la domanda prevista dall'art. 12 della legge. É dovuta la tassa di concessione governativa.

La norma di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che abbiano presentato ricorso per ottenere il rilascio di una licenza di vendita, quando esso sia stato deciso favorevolmente in via definitiva prima della data di entrata in vigore della legge.

Per l'applicazione del presente articolo non si osserva la norma di cui all'art. 16, primo comma, del presente decreto.

La domanda di cui all'art. 12 della legge deve essere formulata conformemente all'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 82 (Sanzioni)

L'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma e la confisca degli impianti di vendita e della merce, prevista dall'art. 11 della legge, sono disposte dal sindaco del Comune nel quale l'infrazione è accertata.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria è comunicata al sindaco del Comune di residenza dell'interessato ai fini dell'applicazione dell'art. 11, terzo comma, della legge.

Esercita abusivamente l'attività disciplinata dalla legge chi la esercita senza esserne autorizzato in relazione ai prodotti messi in vendita o la esercita fuori del territorio previsto dall'autorizzazione. In entrambi i casi impregiudicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 11, primo comma, della legge, si applica la disposizione prevista dallo stesso art. 11, quarto comma. Nel secondo caso si applica anche la disposizione di cui al terzo comma del medesimo art. 11.

Agli effetti del comma precedente è da considerarsi autorizzato il soggetto che abbia presentato la domanda di cui all'articolo 12 della legge ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, purché, quando si tratti dei soggetti previsti dal terzo e quinto comma dello stesso art. 81, il sindaco non abbia notificato il diniego dell'autorizzazione motivato con l'insussistenza dell'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della legge.

Esercita abusivamente l'attività disciplinata dalla legge anche chi la esercita senza essere iscritto nella sezione speciale prevista dall'art. 3 della legge n. 426. In tal caso si applica la sanzione prevista dall'art. 39 legge n. 426 per chi esercita il commercio ambulante senza essere iscritto nella sezione speciale secondo la procedura prevista dagli artt. 13 e 14 della L.R. n. 28 del 1977; viene altresì applicata la disposizione prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge.

L'ambulante che viola l'art. 4, terzo comma, della legge è punito con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 11, primo comma, della legge.

L'ambulante che viola l'art. 4, quarto comma, della legge è punito con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 11, primo comma, della legge e dalla disposizione prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge.

I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 della legge sono introitati dai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione.

DOMANDE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI.

A) Domanda di iscrizione al registro presentata ai sensi dell'art. 4 della legge.

Il richiedente deve indicare nella domanda la nazionalità, per quale tipo di attività, settore e specializzazione merceologica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge intende ottenere l'iscrizione, in quale delle varie forme in uso (in sede fissa, con unità mobili di vendita, mediante apparecchi automatici, per corrispondenza, ecc.) intende svolgere l'attività di vendita, all'ingrosso o al minuto, o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, e l'attività economica, (industriale o agricola o artigianale) eventualmente esercitata al momento della richiesta d'iscrizione. Se trattasi di società sottoposta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, nella domanda deve essere indicato anche il numero di tale iscrizione.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento a favore della Camera di commercio del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge.

B) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 della legge.

Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione al registro, i tipi di attività, i settori e le specializzazioni merceologiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge per i quali ha ottenuto l'iscrizione.

C) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della legge.

Il richiedente deve indicare nella domanda l'ubicazione del locale di vendita.

Chi alla data dell'entrata in vigore della legge esercitava l'attività di cui all'art. 34 della legge stessa deve indicare nella domanda anche le merci eventualmente allora poste in vendita non comprese fra quelle indicate nell'art. 57 del decreto.

D) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 35 della legge.

Chi intende esercitare l'attività di vendita di cui all'art. 35 della legge deve indicare nella domanda di autorizzazione la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, il numero e la data d'iscrizione, i tipi di attività, i settori e le specializzazioni merceologiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge.

Chi alla data di entrata in vigore della legge esercitava l'attività di vendita di cui all'art. 35 della legge stessa deve indicare nella domanda la Camera di commercio nel cui registro ha chiesto di essere iscritto, la data della richiesta d'iscrizione, il numero e la data della licenza commerciale e le merci in essa comprese.

E) Domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.

Chi richiede l'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge deve indicare le loro generalità, data e luogo di nascita, nazionalità e residenza e allegare alla domanda

la ricevuta del versamento a all'art. 10 della legge.	favore della Camera	di commercio del	diritto fisso di cui

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA

(art. 11 del decreto)

Nozioni di carattere generale su:

Legislazione sul commercio di vendita al pubblico (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione igienico-sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all'attività commerciale di vendita.

Amministrazione e contabilità aziendale.

Sistemi e tecniche di vendita.

Nozioni di carattere particolare su:

Gruppo *a*):

Alimenti di origine vegetale e animale - acque minerali - bevande alcoliche e analcoliche - prodotti tropicali - frutta secca.

Conservazione degli alimenti (salagione; essiccazione; affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione; congelazione; surgelazione; liofilazzazione, sterilizzazione).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale; igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

Gruppo *b*):

Alimenti di origine animale - composizione, frollatura e cottura delle carni. Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.

Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione-confezione ed imballaggio delle carni.

Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all'ingrosso e al minuto.

Tecnica della lavorazione e preventiva selezione delle carni per la preparazione dei salumi.

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

Gruppo c):

Tutte le materie previste negli altri gruppi (salvo i casi di applicazione dell'art. 27 del decreto, secondo comma).

Gruppo *d*):

Merceologia, con riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili vegetali, animali, artificiali e sintetiche; filati (qualità, titolo, confezionamento e imballaggio); tessuti (generalità, qualità, difetti); cuoio e pellami.

Gruppo *e*):

Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodotti costituenti il gruppo.

Gruppo *f*):

Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodotti costituenti il gruppo.

Gruppo *g*):

Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per le quali è richiesta l'iscrizione.

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DL ALIMENTI E BEVANDE. (art. 17 del decreto)

Nozioni di:

Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orari di vendita; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcoliche e analcoliche; acque minerali e gassate, gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).

Amministrazione e contabilità aziendale.

IL SINDACO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;				
rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa)				
residente adi nazionalitàiscritto nel registro dei				
commercianti della Camera di commercio diin data				
il n				
a) l'autorizzazione nper la tabella merceologica				
e per una superficie di vendita di mqcorrispondente al locale ubicato in				
via/piazza;				
l'autorizzazione n per la tabella merceologica				
per la tabella interceologica				
b) l'autorizzazione n per l'ampliamento di mq della preesistente superficie di vendita corrispondente all'autorizzazione n relative al locale ubicato in				
via/piazza;				
l'autorizzazione nper l'ampliamento				
c) l'autorizzazione n per il trasferimento della superficie di vendita corrispondente all'autorizzazione ndel locale ubicato in via/piazza				
l'autorizzazione nper il trasferimento				
addì				

QUESTURA	di					
-----------------	----	--	--	--	--	--

IL QUESTORE

Visto
rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa)
a) la licenza n per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 36 del decreto 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres. su una superficie di somministrazione di mqnel locale ubicato in via/piazza
b) la licenza n per l'ampliamento di mq
c) la licenza n per il trasferimento della superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n
addì

DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI.

A) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

Il richiedente deve indicare nella domanda rivolta al sindaco del Comune di residenza, le generalità, la nazionalità e l'indirizzo, la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data ed il numero di iscrizione nel registro, nonché le tabelle merceologiche per le quali ha ottenuto l'iscrizione e le province nelle quali intende esercitare l'attività. (1)

B) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge.

Il richiedente deve indicare nella domanda le generalità, la nazionalità e l'indirizzo la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, il numero e la data di iscrizione nel registro dei commercianti, il numero di iscrizione nel registro delle ditte, il numero dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge, posseduta in quale data e da quale Comune gli è stata rilasciata, le tabelle merceologiche in essa indicate e le province per le quali è valida.⁽¹⁾

C) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della legge.

Il richiedente deve indicare nella domanda, rivolta al sindaco del Comune di residenza, la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione, il numero di iscrizione nel registro delle ditte, il numero della licenza di commercio posseduta, in quale data è stata rilasciata, le categorie merceologiche e le province in essa indicate.

Nei casi di cui all'art. 81 terzo e quinto comma, debbono essere indicati, in luogo degli estremi della licenza, il tipo e il numero delle installazioni mobili impiegate, i prodotti oggetto dell'attività commerciale e le province - in cui essa è svolta.

Nei casi di cui all'art. 81 settimo e ottavo comma, debbono essere forniti, in luogo degli estremi della licenza, gli estremi dell'atto amministrativo in base al quale, ai sensi del detto art. 81, settimo e ottavo comma, gli interessati hanno titolo a valersi della norma prevista dall'art. 12 della legge, insieme con l'indicazione della gamma merceologica.

⁽¹⁾ Nel caso di iscrizione ottenuta per la tabella XIV indicare, oltre alla tabella, anche la categoria merceologica. Qualora la camera di commercio non abbia ancora provveduto a quanto previsto dal precedente art. 81 primo comma, indicare, in luogo delle tabelle, le categorie merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

A)	Modulo per il rilascio (o revoca) dell'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398.
	COMUNE di
	IL SINDACO
abitai iscritt	Visto
valida	a) l'autorizzazione n. per la tabella merceologica per le province di
valida	b) l'autorizzazione nper la tabella merceologicaa per le province di
Data,	
B)	Modulo per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.
	COMUNE di
	IL SINDACO
	Visto
ad escautor	izza ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398,
Data	